

Circolare n°227513 del 15 giugno 2000

Oggetto:

Adeguamento potenza motori (art. 28 del D.M. 26.7.1995 in G.U. n. 203 del 31.8.1995).

Pubblicato su G.U. n. 163 del 14/07/2000

---

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

[pesca-dr@politicheagricole.it](mailto:pesca-dr@politicheagricole.it)

(indirizzi ommisis)

Con la circolare n. 65211816 del 6 novembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1995) sono stati forniti elementi esplicativi in ordine a talune disposizioni del D.M. 26.7.1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.8.1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

Al fine di riscontrare i quesiti posti in ordine alla pratica attuazione dell'adeguamento della potenza motori di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto in oggetto, si ritiene di riformulare il testo contenuto nella richiamata circolare evidenziando in corsivo le modifiche introdotte.

“Comma 2. Si applica alle nuove unità da pesca per le quali la potenza motore “dichiarata” dal R.I.Na. deve essere intesa, in relazione all'effettiva portata degli accertamenti tecnici eseguiti conformemente ai pertinenti regolamenti da tale ente, come “certificata”.

Per i motori nuovi, da installarsi a bordo di nuove unità o su navi esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima continuativa è quella accertata e certificata dal R.I.Na. sul singolo esemplare e che rientra nel campo delle potenze ammesse dal R.I.Na. per quel tipo di motore.

Per la determinazione del campo delle potenze sopraindicato, sarà cura dei costruttori o dei loro delegati in Italia sottoporre all'approvazione del suddetto Ente tecnico, per ciascun tipo di motore, i valori limite della potenza massima continuativa prevista per impiego su navi da pesca.

Per motori di potenza massima dichiarata inferiore o uguale a 110 Kw, (150 CV) e cilindrata inferiore a 3.000 cm<sup>3</sup> alimentati a benzina o 6.000 cm<sup>3</sup> se diesel, l'accertamento della potenza non è più richiesto, ed è invece sostituito dalla certificazione del costruttore”.

“Comma 4. La finalità di tale comma è l'esclusione in qualsiasi caso di operazioni di taratura anche nei limiti del 30% di cui al D.M. 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 26 luglio 1995.

Per taratura si intende qualunque regolazione del motore al di fuori del campo delle potenze approvate dal R.I.Na.

Per esigenze di ragionevolezza e limitatamente al periodo 1 gennaio – 14 settembre 1995 (data antecedente l'entrata in vigore del D.M. 26 luglio 1995) oltre i nulla osta della scrivente Direzione Generale sono da intendersi salvi quelli regolarmente rilasciati dalle autorità marittime periferiche, le quali sono tenute a trasmettere a questa Amministrazione, come prescritto, copia del verbale di riduzione della potenza ai fini del rilascio della licenza di pesca. Naturalmente si riconoscerà validità alle autorizzazioni rilasciate prima del 15 settembre dalle autorità marittime periferiche sempreché le operazioni afferenti la taratura del motore risultino da data certa”.

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE: Giuseppe AULITTO